



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3176**

Prot. n. 720/S140/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 282 di data 18.01.1994: "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato Foci dell'Avisio ai sensi della Legge Provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e s.m. - norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", modificata con deliberazione n. 4046 del 17-04-1998 n. 2451 di data 03.10.2003.

Il giorno **28 Dicembre 2007** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Con deliberazione n. 282 dd. 18.01.1994 la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del biotopo denominato "Foci dell'Avisio", ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23.06.1986 n. 14 e s.m. - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.

Il Biotopo di interesse provinciale è stato successivamente individuato come Sito di Importanza Comunitaria IT3120044 Foci dell'Avisio, in base alla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

All'interno del biotopo/SIC sono ubicate alcune attività produttive di deposito e lavorazione inerti insediatesi precedentemente all'istituzione dell'area protetta. La delibera citata, prendendo atto della presenza di tali impianti, include tra le attività consentite "la prosecuzione delle attività di lavorazione degli inerti, sulle superfici attualmente interessate, fino alla scadenza o alla revoca della concessione rilasciata dal Servizio Opere Idrauliche".

Ancorchè accorpati in due poli, uno sul territorio del Comune di Lavis ed uno su quello di Trento, essi determinano in tutta evidenza una considerevole turbativa sia in termini di inquinamento acustico e atmosferico (polveri) sia in termini di impatto visivo ed "emozionale" derivante dall'ardua compatibilità di queste attività con l'idea stessa di area protetta.

Pur con queste premesse, alla scadenza di alcune delle concessioni di cui sopra, avuto riguardo della dimensione economica delle attività in essere, dei relativi risvolti occupazionali e delle oggettive difficoltà connesse al reperimento di aree alternative si considerò che non ci fossero pregiudiziali urgenti tali da imporre l'immediato sgombero delle aree di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 14/86.

Pertanto, con Delibera n. 4046 del 17-04-1998 veniva modificata la delibera n. 282 dd. 18.01.1994, prevedendo che, alla scadenza delle relative concessioni rilasciate dal Servizio Opere idrauliche, le medesime potessero essere rinnovate di volta in volta per un periodo massimo di un anno, previo parere del Servizio Parchi e Conservazione della Natura, ora Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

Parallelamente, allo scopo di porre le premesse per una dismissione delle aree, graduale e non eccessivamente gravosa sotto il profilo socio-economico, la delibera di cui sopra inseriva la clausola per la quale "detta concessione non può essere rilasciata a ditte o soggetti diversi dai titolari delle concessioni risultanti alla data del 31.12.96" e di escludere la possibilità di subconcessione. Veniva sancita, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione provinciale di revocare la concessione per qualsiasi motivo, e in particolare per dare attuazione a progetti di ripristino naturalistico, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi."

Con la deliberazione n. 2451 di data 03.10.2003, prendendo in considerazione l'aspetto idraulico, si rilevava che da tempo è venuta meno la ragione originaria della presenza delle ditte concessionarie all'interno delle opere di difesa del torrente Avisio che, nel passato, trovava giustificazione nella lavorazione in loco del materiale litico

estratto dal torrente, e che nel contempo, tale presenza crea una situazione di rischio dal punto di vista idrogeologico e della sicurezza nei confronti degli eventi di piena.

Inoltre, veniva ribadita la necessità di dare un maggiore significato all'area protetta, procedendo alla graduale riqualificazione ambientale delle aree occupate dalle attività di lavorazione degli inerti, secondo metodiche già collaudate con successo in numerosi altri biotopi provinciali.

Nella deliberazione sopra citata, si metteva in evidenza l'individuazione da parte del comune di Lavis di una zona destinata esclusivamente alle lavorazioni di inerti, nella quale poter trasferire le lavorazioni inerti presenti nel greto del torrente Avisio in C.C. Lavis e si rilevava, quindi, l'esigenza di una restituzione delle aree alla piena fruibilità da parte del demanio idrico e dell'area protetta.

Nel citato provvedimento, pertanto, si prevedeva di realizzare **lo sgombero, entro il 31.12.2007**, delle lavorazioni inerti presenti all'interno del biotopo in C.C. Lavis, dando il tempo necessario per l'approntamento dell'area alternativa, per il trasferimento dell'attività e per il ripristino dell'area dismessa.

Recentemente sono emerse alcune problematiche relative all'area individuata dal Comune di Lavis, per sopraggiunta vendita a terzi. Attualmente il Comune di Lavis, tramite il coinvolgimento dei Concessionari e dell'Assessorato all'Industria della PAT, sta attivando le procedure per l'individuazione di un'altra area disponibile. E' quindi emersa la necessità di formulare un Accordo di Programma tra Comune, Provincia e Concessionari in modo da definire le modalità e i tempi necessari per effettuare lo sgombero.

In luglio dell'anno corrente, in conseguenza alla mancata disponibilità dell'area alternativa, le ditte concessionarie hanno chiesto una proroga allo spostamento delle attività di lavorazione degli inerti dalle Foci dell'Avisio, rendendosi comunque disponibili per la verifica di ulteriori alternative possibili.

Il Biotopo/SIC Foci dell'Avisio è attualmente interessato dalla realizzazione di un nuovo viadotto che ha determinato una incidenza negativa sulla golena del torrente Avisio. L'opera e l'occupazione del suolo dovuta alla fasce di rispetto dell'opera, comporteranno infatti una sottrazione permanente di circa 3,3 ettari dell'habitat prioritario 91E0 "Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*" con disturbo e parziale sottrazione di habitat vitali per le specie di vertebrati di interesse comunitario che frequentano il sito. A fronte dell'indiscutibile interesse pubblico dell'opera in esame ed in mancanza di soluzioni alternative, si è comunque optato per la realizzazione dei lavori. L'incidenza negativa sull'area protetta ha comportato comunque la necessità di individuare significativi interventi compensativi e di mitigazione.

Nell'ambito della procedura autorizzativa dell'opera stradale è stato quindi progettato lo sbancamento della golena attuale per la realizzazione dell'ampliamento dell'habitat 91E0 Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae* su una superficie di 5 ha, situata all'interno dello stesso SIC, da realizzarsi mediante impianto diretto dopo lo sbancamento contestualmente all'opera in progetto.

Durante la fase di realizzazione delle misure di compensazione proposte per riequilibrare l'incidenza sull'area protetta, sono emerse alcune problematiche a causa del ritrovamento di rifiuti di vario genere nel greto del fiume Avisio, rifiuti che potrebbero interessare anche la zona delle lavorazioni inerti.

Considerando pertanto **prioritario** procedere in tempi rapidi allo spostamento delle lavorazioni inerti dal greto dell'Avisio e alla riqualificazione ambientale delle aree occupate, in modo da rendere più efficaci gli effetti di mitigazione e di compensazione dell'incidenza della nuova viabilità sull'area protetta, si ritiene doveroso assumere una disposizione precisa in tal senso, pur garantendo ai titolari delle concessioni le comprensibili necessità di riorganizzazione al riguardo.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene compatibile con le esigenze di tutela del biotopo/SIC Foci dell'Avisio e con gli aspetti legati al rischio idrogeologico, concedere una proroga di **un anno** allo sgombero delle lavorazioni inerti in C.C. Lavis, subordinata alla predisposizione di un Accordo di Programma tra i soggetti coinvolti, da definire **entro 6 mesi** dall'approvazione della presente deliberazione. L'Accordo stabilirà nel dettaglio le fasi e la tempistica necessari alla delocalizzazione delle attività in oggetto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.,
- vista la L.P. 23 maggio 2007, n.11;
- vista la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.,
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 282 dd.18 gennaio 1994 e sue modifiche;
- visti gli atti citati in premessa,
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 282 dd. 18 gennaio 1994, modificata con delibera n. 4046 dd. 17.04.1998 e delibera n.2451 dd 3.10.2003 - Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato Foci dell'Avisio ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986, n.14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" come segue: tra le attività consentite elencate al punto 2 della citata delibera viene modificata quella di alinea 4. nel modo seguente:

- la prosecuzione delle attività relative agli inerti, sulle superfici attualmente interessate. Alla scadenza delle relative concessioni rilasciate dal Servizio Opere Idrauliche, le medesime potranno essere rinnovate:

1. per quanto riguarda quelle ricadenti sul Comune catastale di Trento, di volta in volta per un periodo massimo di un anno, previo parere del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale; in ogni caso in sede di rinnovo della concessione si procederà gradualmente alla riduzione delle

superfici e dei volumi interessati fino alla completa dismissione e ripristino dell'area data in concessione.

2. per quanto riguarda quelle ricadenti sul Comune catastale di Lavis, un'unica volta per un periodo di un anno, subordinato alla predisposizione di un Accordo di Programma tra i soggetti coinvolti, che stabilisca nel dettaglio le fasi e la tempistica necessari alla delocalizzazione delle attività in oggetto. Tale Accordo deve essere improrogabilmente predisposto entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione.

VF